



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9642 del 2021, proposto dal sig. Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Massa, Daniele Montinaro e Saverio Nitti, elettivamente domiciliato presso l'avv. Arnaldo Del Vecchio, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

sig. Michele Mazzarano, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Luisa Torchia, Fabrizio Cecinato e Gabriele Sabato, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;

sig. Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Paolo Carbone, Venerando Monello, Nino Sebastiano e Rosa Volve, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Roma, via del Pozzetto, n. 122;

sigg. Domenico De Santis, Teresa Cicolella, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, del 30 luglio 2021, n. 5618, resa tra le parti;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Federico Massa, anche in sostituzione degli avv.ti Daniele Montinaro e Saverio Nitti, per il ricorrente, e gli avv.ti Luisa Torchia, Gabriele Sabato e Venerando Monello, quest'ultimo anche in sostituzione degli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Paolo Carbone, per i resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Sergio Blasi ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Sezione del 30 luglio 2021, n. 5618, con la quale, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sez. terza) del 17 maggio 2021, n. 865, è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso sig. Blasi per ottenere la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020, nel senso della rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti alla lista denominata "Partito Democratico", nella quale lo stesso si era candidato, tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di tre seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce, anziché due, e conseguente proclamazione alla carica di consigliere del ricorrente medesimo, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.

Si sono costituiti in giudizio i sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea, originari appellanti, per resistere al ricorso, del quale hanno contestato la

fondatezza - e il solo sig. Mennea anche la procedibilità - con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione.

Il sig. Blasi ha prodotto una memoria di replica.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia il sig. Blasi aveva sostenuto che la sua mancata elezione sarebbe dipesa da una erronea interpretazione o applicazione delle disposizioni regionali sulla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, segnatamente di quelle concernenti il riparto dei ventisette seggi, sui cinquanta di cui si compone il Consiglio regionale pugliese, residuanti dopo l'assegnazione su base proporzionale dei primi ventitré seggi.

La questione sollevata riguardava l'interpretazione dell'art. 15, comma 6, n. 5, lett. a, della legge della regione Puglia del 17 febbraio 1968, n. 108, come recepita e modificata dalla legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2, secondo cui *«i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. [...]»*.

Secondo il ricorrente, una volta acclarato che la coalizione vincente collegata al presidente eletto avrebbe avuto diritto ad ulteriori diciannove seggi, di cui nove sarebbero spettati alla lista del Partito Democratico, l'Ufficio centrale regionale avrebbe errato nell'attribuire questi nove seggi alla lista medesima iniziando dalla circoscrizione provinciale di Brindisi, che non aveva ancora ottenuto un seggio, per

poi riprenderne l'assegnazione a partire dalla circoscrizione di testa della medesima graduatoria (B.A.T.: Barletta Andria Trani), anziché proseguire mediante scorrimento in ordine decrescente della graduatoria stessa a favore della circoscrizione (Foggia) immediatamente seguente quella di Brindisi, e così via.

Questa interpretazione è stata condivisa dal T.A.R. nella sentenza n. 865/21 cit., il quale, perciò, ha concluso che l'ordine di assegnazione dei nove seggi non dovesse essere quello seguito dall'Ufficio centrale elettorale (cioè Brindisi, B.A.T., Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, B.A.T. e Taranto), ma diverso (Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, B.A.T., Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce), e ha demandato alla Prefettura di Bari di procedere, in sede di verifica, alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione nella sentenza medesima.

Con la sentenza d'appello di cui ora si chiede la revocazione la decisione di primo grado è stata riformata, con conferma dei risultati elettorali, essendo stata diversamente interpretata da questa Sezione la norma elettorale sopra richiamata.

In questa sentenza il sig. Blasi ravvisa un errore di fatto revocatorio nell'affermazione che l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe proceduto alla ripartizione dei seggi residui spettanti alla lista Partito Democratico iniziando dalla circoscrizione provinciale di Brindisi perché questa non aveva ottenuto alcun seggio in nessuna ripartizione precedente, il che sarebbe in contrasto con le risultanze del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, da cui risulterebbe, invece, che l'attribuzione del seggio in favore della circoscrizione provinciale di Brindisi era avvenuta in realtà considerando la terza posizione dalla stessa occupata nella graduatoria dei voti residuati.

Senonché, in questo modo, da un lato non si considera che il giudizio elettorale è espressione di giurisdizione di merito e che, nello specifico caso, il giudicante non era vincolato dal presunto contenuto del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, poiché questo riguardava, *in parte qua*, null'altro che

l'applicazione della regola di assegnazione dei seggi poc'anzi ricordata: cosicché, se mai errore vi fosse in sentenza, sarebbe un errore di diritto, non soggetto al rimedio revocatorio.

Dall'altro lato, al di là della questione, ampiamente dibattuta tra le parti, se il preteso errore revocatorio riguardasse un fatto (l'assegnazione del seggio alla circoscrizione provinciale di Brindisi) o, piuttosto, la valutazione di un fatto (le ragioni che avevano indotto all'assegnazione del seggio alla circoscrizione di Brindisi), il ricorrente mostra di non cogliere appieno la portata del principio di diritto affermato nella sentenza di cui chiede la revocazione, il quale va letto alla luce delle ragioni della interpretazione della norma fatta propria dal Collegio giudicante (§§ 14.4-14.4.3 e 15 della decisione), per cui, in sintesi, *«una volta che l'esigenza di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni è stata soddisfatta, l'assegnazione degli ulteriori seggi deve seguire la graduatoria dei voti al fine di realizzare una ripartizione conforme all'esito delle elezioni»*.

Invero, alla luce di quel principio, che in questa sede non è consentito rimettere in discussione, occorre concludere che, anche se vi si fosse stato un errore di percezione nella lettura del verbale o questo non fosse stato neppure letto *in parte qua*, non è vero che l'esito del giudizio sarebbe risultato differente, come, viceversa, sostiene il ricorrente: la circostanza non sarebbe stata determinante, perché la regola imponeva, innanzitutto, di soddisfare l'esigenza primaria di assicurare l'uniformità della rappresentanza territoriale, attraverso l'assegnazione del primo seggio residuo alla circoscrizione di Brindisi (che non ne aveva ancora ottenuto alcuno) e successivamente di assicurare piena osservanza al principio della rappresentatività elettorale, che imponeva di attribuire i seggi sulla base dei voti ottenuti, ripercorrendo nuovamente la graduatoria a partire dal suo inizio.

Acclarata l'inammissibilità del ricorso, resta assorbita la questione della sua procedibilità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il sig. Sergio Blasi al pagamento delle spese processuali in favore dei sigg. Michele Mazzarano e Ruggiero Mennea, che liquida nella somma complessiva di €4000,00 (quattromila/00) per ciascuno, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO